

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata



IL SEGRETARIO


Sig. Marcello Gugliotta




IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 732 del -1 APR. 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal - 5 APR. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta


DIREZIONE AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO


Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Sig.ra Angela Ferma nata il 15/04/1949 - Deroga ai limiti di età ordinamentale ed ammissione a permanere in servizio fino al 31/08/2018 - Revoca delibera n. 353 del 17/02/2015.-

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Carfi



Il Direttore della Struttura
Dott. Giovanni Tolomeo



Il - 1 APR. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti	IL SEGRETARIO 
--	--

Su proposta della Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la delibera n. 353 del 17/02/2015 con la quale è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età della dipendente Sig.ra Angela Ferma, nata il 15/04/1949, ausiliario specializzato in servizio presso l'U.O.C. di Cardiologia del presidio ospedaliero Guzzardi di Vittoria;

Considerato la risoluzione del rapporto di lavoro era legittimata dalla circostanza che la dipendente non avrebbe maturato entro il compimento del 70° anno di età il requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico misto (20 anni), così come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con le circolari n. 2/2012, n. 41876/2013 e la recente n. 2/2015;

Visto il decreto del 23/03/2015 con il quale l'Inps ha riconosciuto alla dipendente ulteriori periodi utili al fine della maturazione del diritto a pensione, corrispondenti al periodo di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro, pari ad anni 1, mesi 8 e gg. 4;

Accertato che gli ulteriori periodi utili appena riconosciuti, consentiranno alla dipendente la maturazione, entro il compimento del 70° anno di età, del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto;

Vista la sentenza della Suprema Corte Costituzionale n. 282/1991 nella quale si afferma il principio "...secondo cui non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto...";

Richiamate le già citate circolari n. 2/2012 - n. 41876/2013 e n. 2/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica secondo cui le Amministrazioni sono obbligate a proseguire il rapporto di lavoro fino alla maturazione del requisito minimo contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, a condizione che tale requisito venga maturato entro il compimento del 70° anno di età;

Vista la richiesta appositamente presentata dalla Sig.ra Angela Ferma;

Accertato che la Sig.ra Angela Ferma, maturerà il requisito contributivo prescritto per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nel mese di agosto 2018, quindi prima del compimento del 70° anno di età;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la richiesta di permanenza in servizio della dipendente e di dover revocare, conseguentemente, la precedente delibera n. 353/2015 con la quale era stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/09/2015;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla la Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, per quanto di propria competenza;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, per quanto di propria competenza;;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Revocare la delibera n. 353 del 17/02/2015 con la quale era stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età della sig.ra Angela Ferma nata il 15/04/1949;
- Ammettere, ai sensi e per gli effetti della sentenza della Suprema Corte Costituzionale n. 282/1991 e delle n. 2/2012 ,n. 41876/2013 e n. 2/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Sig.ra Angela Ferma a permanere in servizio fino al 31/08/2018, data della maturazione del requisito contributivo (anni 20) per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto;
- Dichiarare vacante in dotazione organica il posto occupato dalla dipendente dal 01/09/2018;
- Dare mandato all'ufficio previdenza e pensioni di espletare gli adempimenti necessari per la liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Direzione Affari Generali, Sviluppo
Organizzativo e Risorse Umane
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Schminà